PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI
Commercialisti Associati – Revisori Legali
Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)
Tel. 0341 / 364022 - Fax 0341 / 287042

Gentile Cliente

Circolare n.4/2019: Nuovi termini di versamento e trasmissione di talune dichiarazioni - maggiori termini per l'emissione delle fatture.

Il DL 30/04/2019 n.34 (c.d. "Decreto Crescita"), che si occupa di numerose e disparate disposizioni di natura tributaria e diverse, ha accolto, in sede di conversione nella L.28/06/2019 n.58 pubblicata in G.U. il 29/06 scorso, alcune importanti modifiche di termini di versamento e presentazione delle dichiarazioni fiscali. Si segnalano inoltre alcune disposizioni di più immediata applicazione.

Termini di versamento per titolari di posizione IVA soggetti agli ISA: l'art.12 quinquies del citato decreto, ai commi 3 e 4 ha previsto per tali soggetti che, dal 2018, sono destinatari dei nuovi ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale ex studi di settore ma che sostituiscono anche i parametri), che non superano le soglie di ricavi e compensi per essere esclusi (Euro 5.164.569), una **proroga generalizzata di tutti i termini di versamento per imposte dirette** (IRPEF – IRES – IRAP) **ed IVA (da dichiarazione annuale)** compresi tra il 30/06/2019 ed il 30/09/2019, rinviati alla data finale di tale intervallo e cioè **al 30/09/2019**.

Con una più che tempestiva risoluzione ministeriale n.64 del 28/06/19 l'Amministrazione finanziaria ha ulteriormente precisato che tale proroga si estende naturalmente ai soci, collaboratori familiari ed associati di società ed associazioni professionali che sono soggetti ad ISA ed anche a soci di società di capitali in regime di trasparenza fiscale. Inoltre, la proroga vale per tutti i soggetti sottoposti agli ISA prescindendo dal fatto che in concreto poi li applichino (ad es. per cause soggettive di esclusione). Quindi la proroga si estende anche a soggetti in regime forfettario e soggetti in regime di vantaggio.

La presente proroga annulla la precedente indicazione fornita con ns. circolare n.3 che ventilava, sulla base di articoli di stampa, una proroga al 22/07.

Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi. L'art. 4 bis interviene modificando, a regime e quindi anche per il futuro, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (IRES - IRPEF e IRAP). Per i privati o soggetti con esercizio solare, il termine passa dal 30/09 al **30/11** dell'anno successivo a quello di riferimento, Quindi per i redditi prodotti nel 2018 la presentazione telematica della relativa dichiarazione fiscale scadrà il 02/12/19 (perché il 30/11 cade di sabato).

Per i soggetti IRES (società di capitali – enti non commerciali – enti commerciali) che possono avere esercizio commerciale non coincidente con l'anno solare, la scadenza è entro **l'undicesimo mese successivo** a quello di chiusura dell'esercizio.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e Tasi. L'art. 3-ter interviene con modifica sempre a regime quindi valida anche per il futuro, per modificare i termini di presentazione delle dichiarazioni IMU e Tasi per le variazioni

intervenute nell'anno precedente. Il nuovo termine di presentazione passa dal 30/06 al **31/12.** Tali dichiarazioni sono presentate solo in taluni casi di inizio del possesso di immobili e variazioni rilevanti intervenute nell'anno precedente.

Riapertura dei termini per il superammortamento. L'art.1 del provvedimento in esame riapre i termini per ottenere agevolazioni sull'acquisto (o l'acquisizione in locazione finanziaria) di beni strumentali nuovi con esclusione di: autovetture, motoveicoli, beni immateriali ed immobili e comunque di beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%.

In tali casi, ai soli fini fiscali, il bene viene maggiorato del 30% dando quindi luogo a maggiori ammortamenti fiscali del 30% che naturalmente riducono l'utile d'impresa o di lavoro autonomo negli anni di durata dei relativi ammortamenti. Viene introdotto un tetto di investimenti di € 2,5 milioni di euro. L'acquisto agevolato viene comunque considerato valido ai fini della maturazione del superammortamento anche se viene dato un acconto del 20% all'ordine entro la fine dell'esercizio ed il bene viene consegnato nel successivo, entro il 30 giugno.

La presente riapertura è limitata agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati da imprenditori e professionisti **tra il 1° aprile 2019 ed il 31 dicembre 2019.**

Maggior termine per l'emissione delle fatture. L'art. 12 ter del provvedimento in esame introduce una modifica all'art.21 4°comma del DPR 633/72 (IVA) allungando i termini per l'emissione della fattura **immediata.**

In via generale, almeno per i casi più ricorrenti, il momento di effettuazione di una operazione ai fini IVA coincide per le cessioni con la spedizione o consegna della merce, mentre per le prestazioni di servizi l'operazione si ha per effettuata al momento del pagamento.

Modificando l'art.21 c.4 IVA, il termine per l'emissione della fattura immediata è stato allungato (a decorrere dal 1° luglio 2019) entro i **12 giorni successivi all'effettuazione** anziché i precedenti 10 giorni. Per le fatture elettroniche generate e veicolate tramite SdI, la data di emissione è inequivocabilmente determinata nel giorno dell'affidamento al servizio telematico, la data che viene riportata nel campo "Data" della sezione "dati generali" del file xml della fattura elettronica sarà quindi la data di **effettuazione** dell'operazione, così assolvendo all'obbligo di far risultare sia il momento di effettuazione che quello di emissione della fattura quando non coincidenti (come previsto alla lett. g-bis) sempre dello stesso art.21 c.2 IVA). Non così per chi emette ancora fatture cartacee (ad es. forfettari e regime di vantaggio). In questi casi la data di emissione coincide con la data attribuita alla fattura (che dovrebbe anche essere la data di spedizione della fattura), mentre nel corpo della fattura dovrà risultare il momento di effettuazione dell'operazione (ad esempio nella descrizione) se diverso da quello di emissione della fattura.

Non si confonda con la fattura **differita** che consente di raggruppare più operazioni svolte nello stesso mese con uno stesso soggetto purché singolarmente accompagnate da altro documento idoneo (ad es. DDT). Per tali operazioni cumulate per mese e distintamente indicate in unica fattura, resta la possibilità di emettere un solo documento entro il giorno 15 del mese successivo, purché tali operazioni concorrano alla liquidazione IVA del mese di effettuazione delle operazioni e quindi del mese precedente.

Su questo punto è però intervenuta la circolare n.14/E del 17/06/19 esplicativa di alcuni dubbi emersi sulla fatturazione elettronica. Purtroppo, da tale circolare si rileva anche l'interpretazione per cui come momento di effettuazione dell'operazione, per le fatture differite, si dovrebbe indicare la data dell'ultimo DDT emesso con lo stesso cliente nel corso del mese. Ciò però comporterebbe difficoltà

nel mantenimento della progressività delle fatture (in quanto gli ultimi DDT dei diversi clienti potrebbero essere distribuiti su tutto l'arco del mese) e si dovrebbe quindi lavorare per rimettere anche in ordine cronologico gli ultimi DDT emessi nei confronti di diversi clienti per conservare la progressività della fatturazione. Il problema diventa più grave naturalmente per società che emettono un gran numero di fatture differite.

Da diversi commentatori si evince che la consolidata prassi di datare (come momento di effettuazione dell'operazione) l'ultimo giorno del mese non pare violare l'esigibilità dell'imposta e comportare quindi irregolarità sostanziali. Speriamo in un ulteriore intervento di semplificazione.

Ci sono altre disposizioni interessanti da commentare introdotte dal predetto provvedimento, ma saranno oggetto di diversa circolare.

A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Lecco, 4 luglio 2019

Dott. Paolo Ripamonti